



COMUNE DI FURNARI (ME)

OGGETTO: Certificato di destinazione urbanistica.

**IL RESPONSABILE DELL' AREA III
Tecnica, Tecnico - Manutentiva e Commercio**

VISTA l'istanza presentata in data 08.08.2022 Prot. n. 11141 dall'Arch. Giuseppe Natoli, nato a Lipari il 23.11.1977, con studio in Lipari – Via S. Croce Pianoconte snc, nella qualità di CTU del Tribunale di Barcellona P.G. (procedura esecutiva 63 – 2021 RGE), tendente ad ottenere un certificato di destinazione urbanistica del terreno sito in Furnari e riportato in catasto al foglio 1 part. 861;

VISTA la nota n. 3295 Gr. XXX del 13.03.1998 dell'Ass. Reg. Territorio ed Ambiente assunta in questo protocollo al n. 1983 del 16.03.1998;

VISTO il programma di fabbricazione con annesso regolamento edilizio, approvato con D.A. n. 4/76 del 14.01.1976;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 25.11.1972, relativa alla delimitazione dei centri abitati ai sensi dell'art.7 della L. 6.8.67 n. 765;

VISTO l'articolo 1 della L.R. 05.11.1973 n. 38;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 14159 Gr. D.R.U. del 20.03.1989;

VISTO il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico (P.A.I.) – edizione 2010;

VISTA la legge n° 127/97 con successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 10 agosto 2016, n. 16 *“Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 150 del 27.06.2008, con oggetto “ Catasto incendi delle aree percorse dal fuoco – legge n. 353/2000 art. 10 comma 2 – istituzione catasto soprassuoli percorsi dagli incendi”;

VISTO l’art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;

VISTI gli atti d’ufficio;

CERTIFICA

Che la particella 861 del foglio di mappa n. 1, nel Programma di Fabbricazione approvato con Decreto Assessoriale n. 4 del 14.01.1976, i cui vincoli, ex legge regionale n. 38/73, sono divenuti inefficaci a far data dal 31.12.1993, ricade in zona “E” (*omogenea agricola*) gravata in parte dalla fascia di rispetto della strada statale 113 (*non è ammessa alcuna edificazione*);

Che, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 della legge 21.11.2000 N. 353, il soprassuolo della suddetta particella negli ultimi quindici anni non è stato percorso da incendi;

Che nel Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) – edizione 2010 – Carta della Pericolosità Idraulica per fenomeni di esondazione N° 04, la zona su cui ricade la suddetta particella è classificata “P3 Pericolosità Alta”;

Che nel Piano Stralcio di Bacino per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) – edizione 2010 – Carta del Rischio Idraulico per fenomeni di esondazione N° 04, la zona su cui ricade la citata particella è classificata “R2 – Rischio Medio”;



CERTIFICA altresì:

CHE a norma della L.R. n. 38 del 05.11.1973, “ le indicazioni omissis..... di programma di fabbricazione in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità perdono efficacia qualora entro dieci anni dalla data di approvazione dei predetti strumenti urbanistici non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati od autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati.

L'efficacia dei vincoli suddetti non può essere prorogata oltre il termine di attuazione dei piani particolareggiati ed di lottizzazione. “; - che, per gli immobili non più vincolati ricadenti fuori dal perimetro dei centri abitati, l'edificazione a scopo residenziale non può superare l'indice di densità edilizia di 0,03 mc/mq. di area edificabile;- che le costruzioni debbono rispettare gli arretramenti previsti dalle lettere a), d) ed e) dell'art. 15 della L.R. 12.06.1976 n. 78;- che nelle aree non più soggette a vincoli non possono essere autorizzati impianti produttivi;- che la decadenza dei vincoli non esclude la possibilità delle Amministrazioni Comunali di eseguire opere pubbliche nelle aree già vincolate “ e che per l'esecuzione delle opere pubbliche previste dallo strumento urbanistico “ il ripristino dei vincoli medesimi “ va effettuato come variante allo strumento urbanistico “, osservando la procedura del 5° comma dell'art. 1 della L. 02.01.1978 n.1;

Rilascia il presente in carta libera, a richiesta di parte, per gli usi consentiti dalla legge ove non prescrive il bollo, e conserva validità per un anno dalla




data del suo rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Si allega la normativa delle zone interessate e lo stralcio del P.d.F..

Dalla Residenza Municipale, li 07.09.2022

IL RESPONSABILE DELL' AREA III F.F.
Tecnica, Tecnico-Manutentiva e Commercio
(Geom. Renato La Macchia)



de sono previste nei vicini nuclei di espansione.

La superficie delle costruzioni non può superare il 25% dell'area del lotto e l'altezza libera i 6,00 m. tra linee di gronda e piano di campagna per una elevazione fuori terra. E' ammessa un'altezza superiore per silos, camini etc. nonchè nel caso che essa sia necessaria per ragioni tecniche.

Il Comune può disporre un piano particolareggiato della zona e, nel caso di utilizzazione da parte di privati, essi possono proporre al Comune un piano di lottizzazione convenzionata.

Art. 69

Zona E - Omogenea agricola

Nella zona agricola è consentita la costruzione di soli edifici connessi all'attività rurale, con divieto di ogni lottizzazione a scopo residenziale.

L'altezza massima consentita è di ml. 5,00 con un solo piano fuori terra ed è prescritta, per le abitazioni, la densità fondiaria massima di mc. 0,03 per mq.

La distanza minima dalle strade è regolata dalle disposizioni contenute nel D.M. 1/4/1968 Art. 4.

I fabbricati non possono sorgere a meno di ml. 200 dalla battigia.

Art. 70

Zona Fo - Zona per attrezzature sanitarie

In questa zona è consentita la realizzazione di attrezzature sanitarie a livello comunale od intercomunale.

La densità fondiaria massima ammessa è di 2 mc/mq.

Gli altri parametri saranno stabiliti in sede di realizzazione in relazione alla funzione ed alle leggi che ne regolano la edificazione.

Art. 71

Zona F1 - Zona per attrezzature scolastiche

In queste zone è consentita la realizzazione di edifici per l'istruzione (Scuola Media, Scuola Materna, Istituti Superiori, etc.).

La densità fondiaria massima ammessa è di 2 mc/mq.

Gli altri parametri saranno stabiliti in sede di realizzazione in relazione alla funzione ed alle leggi che ne regolano la edificazione.

Art. 76

Aree di rispetto

In queste zone non è ammessa alcuna edificazione. Esse sono adiacenti alle sedi stradali o a zone di particolare interesse pubblico.

Per quanto attiene le sedi stradali la profondità interessata delle aree di rispetto varia a seconda del tipo di strada ai sensi dell'Art. 4 del D.M. 1/4/1968 n° 3518.

E' inoltre prevista una fascia di rispetto di ml. 200 dalla battigia e dal perimetro dell'attuale cimitero nella quale non è ammessa alcuna edificazione.

CAPO II

POLO DI SVILUPPO TURISTICO


Art. 77

Approdo turistico

Questa fondamentale attrezzatura turistica è destinata ad incrementare le potenzialità territoriali consentendo un facile approdo per le imbarcazioni da diporto.

Sono ammesse in adiacenza al porto le costruzioni necessarie per il funzionamento dello stesso nonché delle residenze speciali costituenti un tramite tra l'infrastruttura e l'insediamento turistico-alberghiero.





E

D

Strada

Statale